



Ispettorato Territoriale del Lavoro di Vibo Valentia

**CONTRATTO DI CONSULENZA
PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI MEDICO COMPETENTE
DELL'ISPELTO RATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI VIBO VALENTIA**

1. GENERALITÀ

A seguito della stipula in data 16 settembre 2021 della Convenzione tra l'INAIL e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), il presente contratto è destinato a regolare il rapporto di consulenza tra il Dott. Vincenzo Carmelo LUCISANO, nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente a [REDACTED] in via [REDACTED] n. [REDACTED] (Codice Fiscale [REDACTED]) e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, rappresentato dalla Dott.ssa Caterina TORCHIA in qualità di Datore di lavoro dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Vibo Valentia, con sede legale in Vibo Valentia alla via N. Machiavelli n. 10.

2. OGGETTO DELL'INCARICO

Le attività oggetto dell'incarico, svolte secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico ICOH, sono costituite, in sintesi, da quelle connesse alle funzioni di Medico competente, così come previste nel d. lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazione, in particolare agli articoli 25, 39, 40 e 41, testualmente riportati nell'allegato 2A alla Convenzione, che è parte integrante del presente contratto.

Resta inteso che l'incarico si estenderà automaticamente ad eventuali ulteriori contenuti che dovessero derivare da modifiche ed integrazioni al citato decreto legislativo per quanto attiene ai compiti del Medico competente, fatto salvo il disposto dell'art. 8 della citata Convenzione.

Il Datore di lavoro assicura al Medico competente ogni supporto organizzativo e collegamento operativo necessario per l'espletamento dell'incarico e fornisce le informazioni di cui all' art. 18, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

3. AMBITO DI COMPETENZA

Le attività oggetto dell'incarico si intendono riferite, per ciò che attiene alle visite, a tutto il personale segnalato dal Datore di lavoro secondo quanto previsto nell'allegato n. 1 alla Convenzione per l'inserimento nel programma di Sorveglianza sanitaria della Struttura dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Vibo Valentia localizzata nello stabile sito in Vibo Valentia via N. Machiavelli n. 10.

4. ASPETTI ORGANIZZATIVI

Il Dott. Vincenzo Carmelo LUCISANO svolgerà l'attività libero-professionale di cui sopra, in regime intramurario, presso la Struttura INAIL corrispondente territorialmente a quella di cui al precedente articolo 3, nei giorni e nelle ore che saranno concordati con il Datore di lavoro e secondo le modalità operative valutate congiuntamente con il Responsabile della Struttura INAIL interessata.

In deroga al normale regime intramurario (ossia al di fuori dell'orario di lavoro), l'espletamento di tale attività sarà consentita nell'ambito dell'orario ordinario esclusivamente previa mirata programmazione dell'attività stessa con il Responsabile della Struttura INAIL interessata, d'intesa con il competente Dirigente medico di II livello (tale intesa si attiva solo se il medico è di I livello).

5. DURATA

Il presente contratto decorre dal 31/07/2023 con termine al 15/09/2024.

Il termine non può essere posteriore alla data di scadenza della Convenzione.

6. RECESSO

È data facoltà alle parti di recedere motivatamente dal presente contratto con preavviso di sessanta giorni, da comunicare a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

7. CORRISPETTIVI DELL'INCARICO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

I compensi per l'espletamento dell'incarico sono regolati sulla base delle tariffe riportate nell'Allegato 2B alla Convenzione, che è parte integrante del presente contratto.

Qualora le prestazioni vengano rese fuori dal Comune della Struttura INAIL in cui è in forza il Medico competente Dott. Vincenzo Carmelo LUCISANO e comunque nell'ambito regionale di riferimento o di Province limitrofe di altra Regione, sarà disposto specifico rimborso delle documentate spese di spostamento, consistenti: nel biglietto di 1° classe in treno o equiparato, ovvero nell'indennità chilometrica ragguagliata ad un quinto del costo di un litro di benzina verde e negli eventuali pedaggi autostradali.

Detti corrispettivi saranno esigibili, a cadenza trimestrale, su fattura presentata dal Medico competente al Datore di lavoro entro il giorno 5 del mese successivo alla chiusura del trimestre. La fattura dovrà essere corredata dal prospetto riepilogativo delle prestazioni effettivamente rese nel trimestre di riferimento, sottoscritto dal Medico competente e dal Datore di lavoro, nonché dalle ricevute attestanti le eventuali spese di spostamento, sostenute nello stesso periodo.

Il pagamento dei compensi sarà effettuato dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Vibo Valentia a favore della Struttura INAIL di riferimento del medico competente, mediante emissione di ordinativo di pagamento sulle seguenti coordinate bancarie: Codice IBAN IT [REDACTED] intestato a INAIL - [REDACTED] nel termine di trenta giorni dal ricevimento presso il predetto Ispettorato Territoriale del Lavoro di Vibo Valentia della documentazione relativa alle prestazioni effettuate nel trimestre di riferimento.

Il Codice Univoco Ufficio (CUU) al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche è il seguente: EWOR7A.

La fattura dovrà essere intestata a:

ITL di Vibo Valentia Via Machiavelli n. 10 Cap. 89900 Vibo Valentia (VV) Partita IVA 97900660586.

8. RISERVATEZZA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Il Dott. Vincenzo Carmelo LUCISANO si impegna a non rivelare a terzi alcuna informazione di cui sia venuto a conoscenza in occasione o a causa del suo incarico, salvo esplicita autorizzazione.

Alla cessazione dell'incarico, il Dott. Vincenzo Carmelo LUCISANO consegnerà al Datore di lavoro, Dott.ssa Caterina TORCHIA, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento 679/2016 e del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., e con salvaguardia del segreto professionale.

Li, Vibo Valentia 24.07.2023

Il Medico competente
F.to Dott. Vincenzo Carmelo LUCISANO

Il Datore di lavoro
F.to Dott.ssa Caterina TORCHIA